

Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali - nelle costruzioni - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8273 del 07/04/2010

Costruzione a distanza inferiore a quella stabilita dall'art. 873 cod. civ. o da una norma regolamentare integrativa - Proprietario del fondo finitimo - Opzione per la fabbricazione in appoggio o in aderenza alla costruzione - Tutela ex art. 872 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.

In tema di distanze nelle costruzioni, laddove sia stata realizzata una costruzione a distanza inferiore rispetto a quella stabilita dall'art. 873 cod. civ. o da una norma regolamentare integrativa, il proprietario del fondo finitimo che abbia optato, a norma degli artt. 875 e 877, comma secondo, cod. civ., per la fabbricazione in appoggio o in aderenza alla costruzione già realizzata dal confinante, non può chiedere alcuna delle forme di tutela previste dall'art. 872 cod. civ., atteso che sono incompatibili con la scelta effettuata non solo l'azione diretta alla riduzione in pristino ma anche quella risarcitoria, restandone il relativo fondamento interamente assorbito dall'ampliamento dell'originaria capacità edificatoria del fondo.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8273 del 07/04/2010